# SG LEASING S.p.A.

# LEASING BENI STRUMENTALI

**Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:**

- **Nota Informativa comprensiva di Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

Mod. 470/10/51725/FI INC - Ed. 09/2018

REALE MUTUA

REALE GROUP TOGETHERMORE

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

## A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

**a)** Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

**b)** Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).

**c)** Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.

Sito internet: www.realemutua.it**.**

E-mail: buongiornoreale@realemutua.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

**d)** Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a **1906 milioni** di euro di cui **60 milioni** di euro relativi al fondo di garanzia, e **1846 milioni** di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al **346,5%** e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

## B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it)**.**

### 3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

La "Polizza Leasing Beni Strumentali All Risks" contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto dei contratti di leasing stipulati con la SG Leasing spa dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e la responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso, previo delimitazioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come previsto nella SEZIONE I dagli Articoli dal 1 al 8, nella SEZIONE II dagli Articoli da 9 al 11, nelle norme comuni negli Articoli da 12 a 21 e nelle condizioni particolari agli Articoli da 1 a 12.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nelle seguenti parti:

Una Scheda di polizza nella quale vengono elencati i limiti sulle somme assicurate e franchigie/scoperti.;
La prima parte tratta delle CONDIZIONI GENERALI di assicurazione alle SEZONI I e II e "Norme Comuni" con gli Articoli dal 1 al 21;
La seconda parte tratta delle CONDIZIONI PARTICOLARI con i punti dal 1 al 12.

**AVVERTENZA:**

**Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate nella "Scheda di polizza" e nell'Art. 2 della SEZIONE I, Art.10 della SEZIONE II), Art. 15-16 delle Norme Comuni ad Entrambe le Sezioni e Art.2-4-5-6-8-9-11 delle Condizioni Particolari).**
**Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nella Scheda di polizza e negli Art. 8 della SEZIONE I, 4-5-6-8- 10-11 delle Condizioni Particolari.**

**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

| Esempi |
|---|

| | | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Entità del danno | € | 750 | 1.500 | 3.000 |
| Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € | 200 | 300 | 600 |
| Limite di indennizzo | € | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Esempio A:**
Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B:**
Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C:**
Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

## 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

**AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.**
**Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.**

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

**Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.**
**Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.**

**Esempio di aggravamento del rischio:**
Un Conduttore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato.

## 6, Premi

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:**
in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale),
oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- addebito sul conto corrente;
- carta di debito/credito (in base alla normativa vigente).

**Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 75,91 di cui Euro 13,66 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 18% dei costi.**

**I costi assicurativi indicati non corrispondono ad una componente provvigionale riconosciuta dalla Società Reale Mutua Assicurazioni all'intermediario SG LEASING SPA bensì al costo medio del servizio assicurativo corrisposto direttamente dal Conduttore a SG LEASING SPA stessa.**

## 7. Rivalse

**AVVERTENZA – Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro salvo quanto stabilito dall'Art.12 delle Condizioni Particolari.**

## 8. Diritto di recesso

**AVVERTENZA – Il recesso è regolamentato nella Premessa tra le Parti.**

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

**Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.**
**Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).**
**Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.**

### 10. Legge applicabile al contratto

**Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.** Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

### 11. Regime fiscale

**Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.**

## C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**AVVERTENZA – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.**

**Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte agli Art. 5-6-7-11-12-13-14 delle Condizioni Generali.**

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

**Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

**Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.
La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

**14. Arbitrato**

**AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

**Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Società Reale Mutua Assicurazioni**
**Luca Filippone**

**Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente**

**GLOSSARIO**

**ASSICURATO/LOCATORE**
il soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione**.**

**ASSICURAZIONE**
il contratto di assicurazione.

**BENI STRUMENTALI**
beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti " cose ".

**CONDUTTORE**
il locatario delle cose assicurate.

**FRANCHIGIA**
importo che viene detratto dall'indennizzo risarcimento per ciascun sinistro.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**
la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.

**POLIZZA**
il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO**
la somma che il Contraente deve alla Società.

**RISCHIO**
la probabilità che si verifichi il sinistro.

**SINISTRO**
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SCOPERTO**
la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

**SOCIETÀ**
Impresa Assicuratrice e cioè la REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, per il tramite dell'Agenzia di Piacenza - Agente Trabucchi Nazario e Federico Srl.

SG LEASING

POLIZZA LEASING STRUMENTALE

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/51725 INC, composte da n. 11 pagine, formano parte integrante del contratto 470/10/51725**

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

## DEFINIZIONI

**ASSICURATO/LOCATORE**
il soggetto che stipula l'*assicurazione* ed il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

**ASSICURAZIONE**
il contratto di *assicurazione*.

**BENI STRUMENTALI**
beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti " cose ".

**CONDUTTORE**
il locatario delle cose assicurate.

**FRANCHIGIA**
importo che viene detratto dall'*indennizzo* risarcimento per ciascun *sinistro*.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**
la somma dovuta dalla *Società*, in caso di *sinistro*.

**POLIZZA**
il documento che prova l'*assicurazione*.

**PREMIO**
la somma che il Contraente deve alla *Società*.

**RISCHIO**
la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

**SINISTRO**
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SCOPERTO**
la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato*

**SOCIETÀ**
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, per il tramite dell'Agenzia di Piacenza - Agente Trabucchi Nazario e Federico Srl.

.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

# 1. CONDIZIONI GENERALI

## SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI

### 1. RISCHI ASSICURATI

La presente *polizza* garantisce contro tutti i rischi di danni e/o perdite materiali e diretti, **salvo le esclusioni di cui all'art. 2 che segue, tutte le cose oggetto di contratto di locazione finanziaria fra l'*Assicurato* e i terzi conduttori, fatta eccezione per quei beni alla cui assicurazione provvederà direttamente il *Conduttore* con esplicita approvazione dell'*Assicurato***. Si intendono incluse in garanzia le cose che il Locatario utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche i beni che il Locatario concede in uso a terzi, fermo l'obbligo del *Locatore* di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito e di darne comunicazione alla Società Assicuratrice.

### 2. ESCLUSIONI

**Sotto questa Sezione la Società non è obbligata per i danni:**

**a) di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;**

**b) ai beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del contratto di leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;**

**c) causati con dolo dell'*Assicurato*, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o del *Conduttore*;**

**d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**

**e) dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**

**f) alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;**

**g) ai beni assicurati verificatisi durante il trasporto (v. Cond. Part. 1 che segue );**

**h) causati da guasti meccanici ed elettrici;**

**i) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;**

**la Società inoltre non è obbligata per danni e/o perdite:**

**l) ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice Stradale (macchine agricole, carrelli e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, la Società risponderà per danni e/o perdite ai suddetti beni sempreché tali danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i beni sono destinati, durante lo spostamento nell'ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l'attività dei beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili esclusi, in ogni caso, i danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto;**

**m) ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore ( v.si Condizione particolare 2 che segue);**

**n) aeromobili in genere, natanti e/o attrezzature per lavori in acqua, frese per gallerie, carri varo ed autogrù di portata superiore a 20 t.**

### 3. SOMME ASSICURATE

Ai soli fini del calcolo del *premio*, si conviene che il valore convenzionale attribuito a ciascun bene per ciascuna annualità di locazione deve corrispondere al prezzo di fattura originaria di acquisto dello stesso comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio e collaudo (esclusa IVA).

### 4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

**Se l'*Assicurato* esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*..**



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

## 5. NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'*Assicurato* con apposito atto.

Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno all'uopo intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. A richiesta di una delle Parti il terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il *sinistro*. Se una delle Parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti o i loro Delegati. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'*Assicurato* che conferisce alla società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.

## 6. MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del *sinistro*;
b) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate illese, distrutte o avariate;
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. **Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione intenzionale dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato anche dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

L'arbitrato è irrituale e le Parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 810 usque 831 C.P.C., dispensando i Periti da ogni formalità giudiziaria. Il pagamento dell'*indennizzo* sarà eseguito dalla Società - all'*Assicurato* o a chi indicato nel contratto di locazione - entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

## 7. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A) per beni nuovi

in caso di *sinistro*, la Società risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del bene o dei beni colpiti incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal *risarcimento* verrà dedotto l'eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa *polizza*.

B) per beni usati

la liquidazione dei sinistri sarà effettuata secondo il criterio di cui al punto A) che precede ma, in ogni caso, la Società non risarcirà un importo superiore al valore del bene danneggiato al momento del *sinistro* tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

C) per macchine operatrici semoventi e/o da cantiere, esclusi carrelli elevatori, in caso di *sinistro* furto la liquidazione del danno verrà effettuata secondo quanto previsto al punto B) che precede.

## 8. LIMITE MASSIMO DELL'*INDENNIZZO*

**Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C: per ciascuna cosa assicurata la Società , per nessun titolo , sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.**



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

## SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

### 9. OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

La Società si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, e **salve le esclusioni di cui all'Art 10) che segue**, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate con la presente *polizza*.

Si considerano inclusi in garanzia, nel limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia RCT, i danni di interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di *polizza*.

### 10. DELIMITAZIONE DELL'*ASSICURAZIONE*

**Non sono considerati terzi:**

**a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori dell'*Assicurato* e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;**

**b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'*Assicurato* o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.**

**L'*assicurazione* non comprende:**

**c) i danni di cui debba rispondere il *Conduttore* in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;**

**d) per quanto riguarda i beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge;**

**e) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore degli enti assicurati;**

**f) i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei beni oggetto del contratto di locazione;**

**g) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e/o Costruttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;**

**h) i danni da inquinamento in genere;**

**i ) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

### 11. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* **entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società ed *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.**



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

## NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

### 12. OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

**A) in caso di evento che dia luogo a richiesta di *indennizzo* in base alla presente *polizza*, l'*Assicurato* si obbliga e/o obbliga il *Conduttore*:**

- **a darne avviso alla Società a mezzo telefono o telefax, nonchè a farne dettagliata conferma scritta;**
- **a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;**
- **a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Società, per eventuali controlli;**
- **a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;**
- **a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.**

**B) Si conviene che - salvo avviso contrario da parte della Società - un incaricato della stessa dovrà poter verificare il danno prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l'incaricato della Società non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui la Società è venuta a conoscenza del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via definitiva.**

### 13. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL *RISCHIO*

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonchè la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892 e 1894 C.C.

### 14. ERRORI ED OMISSIONI

In deroga all'art. 1893 C.C:, gli eventuali involontari errori e/o involontarie omissioni nella descrizione del *rischio* e/o beni assicurati non costituiranno pregiudizio per la validità della garanzia.

**L'*Assicurato* si impegna a portare a conoscenza della Società tali errori e/o omissioni non appena esso stesso ne venga a conoscenza,e, in caso che le notizie fornite evidenziassero un aggravio del *rischio*, a convenire con la Società stessa eventuali sovrappremi che si rendessero necessari in conseguenza di detto aggravio.**

### 15. LIMITAZIONE DELL'*ASSICURAZIONE* IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

**L'*Assicurato* è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di altre polizze da Lui stipulate,contro gli stessi danni, sopra la totalità o parte delle cose assicurate con la presente *polizza*, così come si obbliga, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso alla Società. Questa ha diritto di farsi rilasciare dall'*Assicurato* copia della *polizza* stipulata con altre Società e può recedere dal contratto dandone comunicazione all'*Assicurato* nel termine di 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.**

**In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* comunicherà alla Società tutte le altre polizze di cui è a conoscenza, per gli stessi rischi, e ne fornirà copia.**

**Se, al momento del *sinistro*, esistono altre assicurazioni stipulate dall'*Assicurato* o dai Conduttori sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente *assicurazione* è operante solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente *assicurazione*.**

**Se entro 90 giorni dalla denuncia effettuata alla Società, l'*Assicurato* non ha ottenuto il *risarcimento* dalle altre assicurazioni, ha la facoltà di richiedere alla Reale Mutua l'anticipo dell'*indennizzo* in base alle condizioni previste dalla presente Convenzione. La Società avrà il diritto a rivalersi nei confronti delle altre Società di Assicurazioni.**



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

**16. ESCLUSIONI.**

**La Società non è obbligata per i danni :**

- **verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, , provvedimento di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o con la violenza, salvo che il *Conduttore* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;**
- **verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il *Conduttore* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;**
- **indiretti da qualsiasi causa originati.**

**17. AGGRAVAMENTO DEL *RISCHIO***

**L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del *rischio*. Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonchè la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

**18. PAGAMENTO DELL'INDENNITA'**

Valutato il danno, concordato l'*indennizzo* o *risarcimento* e ricevuta la necessaria documentazione la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento verrà eseguito solo quando l'*Assicurazione* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2c).

**19 *FRANCHIGIA – LIMITE DI RISARCIMENTO***

**Il pagamento dell'*indennizzo* o *risarcimento* liquidato a termini di *polizza* è effettuato previa detrazione della *franchigia* fissa o dello *scoperto* specificati nella corrispondente Sezione di *polizza, nelle Condizioni Particolari e/o nella Scheda di Polizza*.**

**In caso di *sinistro* risarcibile a termini di *polizza*, la Società non sarà obbligata per un importo superiore a quanto stabilito nella Scheda di *Polizza* per ciascuna Sezione. Qualsiasi danno risarcito o risarcibile a fronte della presente polizza non ridurrà il limite assicurativo di cui sopra.**

**20. ONERI FISCALI**

**Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato*.**

**21. FORO COMPETENTE - NORME DI LEGGE**

Foro competente è quello di Milano.

Per quanto non regolato dalla presente *polizza*, valgono le norme di legge.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

# CONDIZIONI PARTICOLARI

## 1. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

A parziale modifica dell'art. 2.g), si precisa che i beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.

## 2. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER ELABORATORI ED IMPIANTI ELETTRONICI (operante per i beni locati prima del 30/06/92)

**L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che per le apparecchiature assicurate esiste ed opera un CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/ MANUTENZIONE (pezzi di ricambio compresi) stipulato con il Costruttore, Fornitore o con Ditta da questi esplicitamente autorizzata.**

**L'*Assicurato* si impegna, pena la decadenza dal diritto all'*indennizzo*, ad obbligare il *Conduttore* a mantenere in vigore detto contratto per tutta la durata della *polizza*. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto ASSISTENZA TECNICA/MANUTENZIONE.**

## 3. FRESE PER GALLERIE, CARRI VARO, ATTREZZATURE SUBACQUEE ED AUTOGRU' DI PORTATA SUPERIORE A 20 T.

L'*Assicurato* si impegna a comunicare, preventivamente la locazione di attrezzature di varo, frese per gallerie, attrezzature subacquee ed autogru di portata superiore a 20 t. che la Società si impegna ad assicurare a condizioni da stabilire di volta in volta.

**In nessun caso quindi, le citate apparecchiature potranno ritenersi automaticamente assicurate come previsto dalla presente *Polizza* Convenzione.**

## 4. CAPITALE RESIDUO

LIquidazione dei danni:

A1) rientrano in garanzia, purché indennizzabili a termini di *polizza*, solo i danni totali;

A2) s'intende danno totale quando le spese di riparazione o sostituzione del bene danneggiato, calcolate come da art.7, superano il valore che il bene stesso aveva al momento del *sinistro* tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

A3) **in questo caso la Società indennizzerà come massimo per singolo *sinistro*, l'importo del Capitale Residuo puro relativo al bene danneggiato calcolato al momento del *sinistro*;**

A4) **limitatamente ai beni che l'*Assicurato* dovrà ritirare per motivi particolari (fallimento, morosità od insolvenza del *Conduttore* ecc.) e che risulteranno danneggiati e suscettibili di *indennizzo* a termini di *polizza*, la Società acconsente ad indennizzare anche i danni parziali, con l'applicazione di una *franchigia* fissa pari al 20% (ventiprocento) del valore allo stato d'uso del bene stesso calcolato come al punto A - 2;**

**A5) l'*indennizzo* non potrà comunque superare l'importo del capitale residuo puro calcolato come al punto A - 3.**

## 5. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero su beni concessi in leasing per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

**Non sono indennizzabili i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.**

**In caso di danno indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia il *risarcimento* verrà calcolato previa applicazione di una *franchigia* pari ad euro 3.000,00.**

**In ogni caso, per anno assicurativo e per *sinistro*, la Società non corrisponderà importo superiore al 50% della somma assicurata per singola locazione col massimo di euro 25.822,84.**



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

## 6. MAGGIORI COSTI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del bene assicurato, la Società indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di *indennizzo* e riguardino ad esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi.

**La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da:**

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;**
- **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;**
- **ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.**

**Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti**.

**Il limite di *indennizzo* per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima del 25% della somma assicurata per bene colpito con il massimo di 50.000 Euro per *sinistro*.**

**Per tutti i sinistri che colpiscano la *polizza* durante un'annualità assicurativa la Società non indennizza importo superiore a 200.000 Euro.**

**Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di 3 giorni.**

## 7. TERRITORIALITA'

**Le garanzie prestate con la presente *polizza* sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.**

## 8. RIMBORSO CANONI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza al Conduttore i canoni di locazione che lo stesso è tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

**La Società non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da:**

**a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**

**b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la forniture, stati di guerra;**

**c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato;**

**d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.**

**Per periodo di *indennizzo* si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e avrà durata massima di 90 giorni.**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente garanzia troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione.

**Il limite di *indennizzo* viene stabilito in 30.000,00 Euro per ogni *sinistro*, con il massimo di 100.000,00 Euro per tutti i sinistri che colpiscano la *polizza* durante un'annualità assicurativa.**

**Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di 10 giorni.**



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

## 9. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio.

**L'*assicurazione* non comprende i danni:**

- **a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

**Non sono comunque considerati terzi:**

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica.**

**L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.**

**L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.**

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

**La garanzia è prestata a primo *rischio* assoluto.**

## 10. SPESE E/O ONORARI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di *polizza*, le spese e/o onorari di competenza del Perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

**La presente estensione di garanzie è prestata entro il limite del 3% dell'*indennizzo* con il massimo di euro 15.000,00**.

## 11. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL *SINISTRO*

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, **purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa,** i residui del *sinistro*, **esclusi comunque quelli rientranti nella categoria " Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di 10.000 Euro ed il massimo di 50.000 Euro per *sinistro*, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*.**

**La garanzia è prestata a "primo *rischio* assoluto".**

## 12. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia ad esercitare il suo diritto di surrogazione, salvo nel caso di dolo nei confronti del *Conduttore* degli enti assicurati.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

# SCHEDA DI POLIZZA

## SOMME ASSICURATE

**SEZIONE I - Danni alle cose:**

| | |
|---|---|
| singolo evento/*conduttore*/ubicazione | euro 3.000.000,00 |
| con il limite per: | |
| singolo ente assicurato | euro 3.000.000,00 |

**SEZIONE II - R.C.T.:**

| | |
|---|---|
| per ogni *sinistro* | euro 3.000.000,00 |

## *FRANCHIGIA/ SCOPERTO* PER OGNI *SINISTRO*

**SEZIONE I - Danni alle cose:**

| | | |
|---|---|---|
| Furto/Rapina | *scoperto* 20% | minimo euro 3.000,00 |
| Furto di Macchine operatrici semoventi e/o da cantiere esclusi i carrelli elevatori | *scoperto* 30% | minimo euro 10.000,00 |
| Ogni altra causa | *scoperto* 10% | minimo euro 3.000,00 |

L'ASSICURATO
SG LEASING S.p.A.

.....

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
AGENZIA DI PIACENZA

.....

**Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni Generali:**

**4) Esagerazione dolosa del danno.**
**5-6) Nomina dei periti liquidatori. Mandato dei periti liquidatori.**
**8) Limite massimo dell' indennizzo**
**11) Gestione delle vertenze di danno-Spese legali.**
**15) Limitazione dell'*indennizzo* in caso di esistenza di altre assicurazioni.**

L'ASSICURATO
SG LEASING S.p.A.
.....



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – realemutua@pec.realemutua.it. - www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi